

SPI CGIL

Si cerca di smantellare il sistema sanitario



CGIL — In ossequio all'idea liberista del "più mercato e meno Stato", il governo Berlusconi prosegue implacabile l'opera di smantellamento del sistema sanitario.

SPI Il modello di sviluppo liberista ha provocato la crisi più devastante dopo il 1929? Poco importa! Ciò che conta è trasferire agli interessi privati e ai profitti dei singoli le risorse pubbliche finora investite per la tutela della salute.

Il primo strumento utilizzato per raggiungere l'obiettivo è quello classico: il taglio del finanziamento del Fondo sanitario nazionale.

Ma, poiché questo può non bastare e Regioni, Comuni, Associazioni e la solita CGIL protestano e pretendono di conservare il ruolo del potere pubblico nella promozione dei diritti delle persone, si mettono in opera altri strumenti. Il magnifico duo Sacconi-Tremonti produce una bozza di intesa governo Regioni per rinnovare il Patto della salute per gli anni 2010 - 2011 che ha dell'incredibile!

Essa prevede un'ulteriore riduzione delle risorse finora erogate ordinariamente dallo Stato.

Ma, fatto questo di assoluta gravità, subordina il finanziamento del Fondo sanitario nazionale all'andamento del Pil. Come dire: se il Pil diminuisce del 5%, di altrettanto si abbassano la dotazione per la sanità! La soluzione proposta è dunque inaccettabile, anche perché condita da altre chicche che, se attuate, comporterebbero una riduzione secca dei livelli essenziali di assistenza sanitaria finora erogati. Tant'è che esplicitamente si prevede la riduzione del personale, e per i non autosufficienti un rapporto tra posti letto e anziani residenti pari alla metà degli indicatori adottati in Europa.

Le Regioni, per continuare a fornire i servizi ai propri cittadini, rischiano di produrre deficit nel proprio bilancio sanitario? Niente paura! La coppia Sacconi-Tremonti ha la risposta anche per questo. Basta scaricare i costi sui cittadini, anche su quelli esentati dal pagamento dei ticket.

Insomma, siamo di fronte alla madre di tutte le guerre. Occorre consapevolezza della posta in gioco e reazione adeguata.

CELINA CESARI

SEGRETARIA NAZIONALE SPI CGIL

INCA CGIL

Indennizzo alle vittime dell'uranio impoverito



Il Decreto presidenziale n. 37 del 3 marzo 2009, in applicazione della legge finanziaria 2008, ha riconosciuto il diritto ad un indennizzo a tutti i cittadini, civili e militari, portatori di "particolari infermità" contratte a causa dell'esposizione e dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito.

Nel provvedimento di legge si è finalmente superata la divisione tra personale militare sottoposto al rischio di contaminazione e i cittadini comuni che abitano in zone vicine ai poligoni di tiro.

All'indomani dell'emanazione del decreto, l'Inca ha impegnato tutte le sue strutture affinché si favorisse la conoscenza degli effetti della nuova legge, poco pubblicizzati, svolgendo numerose riunioni con i responsabili dei propri uffici, specialmente in quei territori dove sono presenti poligoni di tiro, ovvero siti di stoccaggio di munizioni.

Nell'ambito delle tante iniziative territoriali, sollecitate dalla presidenza nazionale dell'Inca, le assemblee che si sono tenute in Sardegna hanno visto la partecipazione delle autorità locali, del sindacato e di tanti cittadini che vivono in aree fortemente a rischio. È noto, infatti, come la Sardegna sia una realtà con un'alta concentrazione di aree militari.

Ma non c'è solo la Sardegna. Altri siti pericolosi ci sono in Emilia Romagna, in Puglia e altre regioni. Così come sono numerosi i volontari italiani militari e civili impegnati nelle missioni all'estero che subiscono gli effetti di sostanze dannose alla salute.

Per questo motivo, l'Inca offre la propria consulenza medico-legale e legale su tutto il territorio nazionale per favorire l'accesso ai benefici previsti dalla nuova legge e garantire la migliore tutela a quanti sono vittime, loro malgrado, dell'uranio impoverito.

In tutte le assemblee, molti cittadini intervenuti hanno lamentato una scarsa informazione sulla legge e sulle modalità di accesso all'indennizzo. Per questo l'Inca, sottolineando che è prossima la scadenza per poter inoltrare le domande (5 novembre), fa appello alle istituzioni affinché realizzino una campagna di informazione che metta in condizioni i cittadini di far valere i loro diritti.

LORENZA FESTUCCI

INCA NAZIONALE • WWW.INCA.IT

SISTEMA SERVIZI CGIL

Riconosciuto dalla Cassazione il diritto alla formazione del lavoratore studente



— In un periodo estremamente complicato dal punto di vista economico e sociale e con notizie sempre più sconcertanti sui posti di lavoro in caduta libera e sull'aumento della precarietà e della deregolamentazione del mondo del lavoro, la recente sentenza della Corte di Cassazione torna a dare un po' di fiducia. I diritti alla formazione dei lavoratori studenti, cioè di coloro che negli anni dell'adolescenza non hanno potuto studiare perché costretti a lavorare, per ragioni facilmente intuibili, sono stati pienamente riconosciuti. Non solo. La Corte ha anche stabilito che, in caso di diniego del permesso per studio da parte del datore di lavoro, c'è l'obbligo al risar-

cimento del danno, sempre che quel lavoratore possa dimostrare di aver perso un'opportunità di crescita sul piano della formazione e un danno allo sviluppo della carriera.

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda una dipendente di una Casa di riposo che si è vista negare l'autorizzazione al permesso per lo svolgimento di un corso di formazione di 150 ore annue, finalizzato al conseguimento della qualifica di assistente socio-assistenziale. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19682 dell'11 settembre 2009, si è pronunciata in merito ai permessi per i lavoratori studenti e ha affermato che l'azienda che nega ad un dipendente i permessi (previsti dal contratto

collettivo) per partecipare a corsi di formazione, risponde del danno alla professionalità e del danno all'immagine del lavoratore studente. In questo importante pronunciamento sono confermati sia il pieno diritto del lavoratore al riconoscimento dell'intero numero di ore di formazione contemplate dal contratto collettivo, sia l'obbligo per l'azienda di accordare, al soggetto che ne fa domanda, il permesso per un numero di ore, non inferiore, alla durata del corso. Non è ammessa, in caso di diniego, la giustificazione del datore di lavoro per la quale anche altri dipendenti potrebbero fare analoga richiesta di ore di permesso. Per quanto riguarda il risarcimento per "perdita di

chance", è chiaro che occorre una dimostrazione della rilevante consistenza del probabile successo che la persona avrebbe tratto se avesse frequentato il corso di formazione prescelto. È bene, comunque, ricordare che l'inosservanza dell'obbligo formativo può avere riflessi penali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20220 del 13 giugno 2006, aveva confermato questo importante principio, condannando alla pena dell'ammenda un direttore generale di uno stabilimento per non essersi assicurato che un dipendente avesse acquisito una sufficiente ed adeguata formazione.

FRANCO RUSSO
UFFICIO VERTENZE LEGALI